

trovano racchiusi, direi, da limiti compresi in questo territorio, che si tolse persino l'espressione *salvi i diritti di proprietà*.

Si temeva che introducendo questa locuzione si restringessero le ragioni che si volevano lasciare illese assolutamente. Diffatti è detto nella relazione:

« Prevalse però l'opinione che si avesse a cogliere quella opportunità per far cessare uno stato anormale di cose che perpetuerebbe una confusione lamentevole; che d'altronde lo smembramento in tali occasioni non lede propriamente il comune o li comunisti nell'esercizio dei loro diritti qualsiasi, mentre non ha altro scopo che di censire i beni del comune in cui sono situati.

« Per queste considerazioni, e per togliere altresì ogni questione che potesse insorgere da una espressione che paresse ristrettiva, si mantenne l'articolo, ma si propose la soppressione delle parole *salvi i diritti di proprietà*. »

E ciò appunto per non ledere in nulla quelle ragioni che potessero essere invocate o pregiudicate da quell'annessione di una frazione di territorio ad un altro. Quindi le questioni che possono sorgere a questo riguardo sono del dominio dei tribunali competenti, e potranno far parte di un'altra legge sulle operazioni catastali; non facciamo altro che comprendere meccanicamente nel comune in cui si trovano quelle porzioni che fanno parte di un altro.

BRUNET. Le osservazioni del deputato Cavellini mi hanno determinato a prendere la parola a questo riguardo. L'avvertenza essenziale da esso esposta consiste in ciò che si lascia intatto il diritto a quel comune al quale sarà tolta quella parte di territorio che trovasi ora in un altro.

Considerando la legge nei due articoli 6 e 7, si scorgono due principii, l'uno affatto opposto all'altro. Nell'articolo 6 è stabilita, siccome principio, la conservazione dei diritti di un comune verso l'altro, riguardo la delimitazione del territorio, cosicchè le operazioni catastali procederebbero senza tener conto delle discussioni e differenze alle quali nell'interesse vicendevole dei comuni potrebbe dar luogo la delimitazione di territorio.

Ora, la questione di delimitazione tra due comuni, che cosa è in sostanza se non la determinazione della superficie della quale è formato il comune? Questo rispetto al diritto di delimitazione fra due comuni, sanzionato dall'articolo 6, non concorda troppo coll'articolo 7, nel quale è affatto troncata ogni questione a questo riguardo. Nell'articolo 7 non si parla di delimitazione, è vero, ma con esso si verrebbe a togliere la superficie ad un comune per darla ad un altro.

Il deputato Genina ha accennato alla questione della delimitazione dei comuni. Ben considerato l'articolo 7, io crederei che contenga disposizioni tali da stimarsi della stessa importanza che la questione della delimitazione dei comuni. Osserverò intanto che l'espressione *delimitazione dei comuni* è espressione vaga, od almeno non abbastanza precisa, mentre bisognerebbe definire che si tratta della delimitazione della superficie dei comuni. Questa è la parte essenziale, questo è quello a cui noi dobbiamo attenerci dal momento che il signor commissario regio ha adottato, come principio di divisione del catasto, l'unità di superficie dei comuni.

Io dunque sono d'opinione che, se il Ministero crede di sostenere l'articolo 7, col quale vengono tolte ai comuni le superficie che hanno incluse in altri comuni, esso debba affrontare francamente la questione della delimitazione dei comuni. Questa questione bisogna o tosto o tardi affrontarla, e in verità non so quale circostanza più opportuna possa offrirsi a tale operazione che quella della formazione di un catasto.

Io non credo di accennare la molteplicità delle operazioni catastali, perchè queste entrano nel campo della scienza e sono estranee allo spirito della legge, ma quanto meno dirò che, percorrendo il suolo per queste operazioni, potrebbesi fare un giudizio sulle delimitazioni più o meno razionali, più o meno conformi alla configurazione del terreno.

Sarei dunque d'avviso che nello stato attuale delle cose si potrebbe aggiungere a questo articolo 7 che le operazioni catastali tendessero a determinare anche la superficie dei comuni.

Io non posso a questo riguardo formulare una proposizione precisa; epperò mi limito ad accennare la cosa, e ad invitare il signor commissario regio affinché, prima che abbia luogo la votazione della legge, proponga egli stesso qualche articolo relativo a tale questione.

Io non credo che il signor commissario sarà contrario a questa mia proposta. L'organizzazione di un catasto è un'operazione di precisione, ed il signor commissario regio è in grado di apprezzare meglio di me di quanto vantaggio siano determinazioni precise, quando debbono servire di base ad un'operazione delicata e durevole, quale è quella del catasto.

RABBINI, commissario regio. Io lascerò a parte la divisione dei due principii accennata dall'onorevole preopinante, riflettenti, l'uno la delimitazione dei comuni, l'altro l'aggregazione d'una parte del comune o dell'altro, sulla quale credo che la Camera sia abbastanza illuminata, e tanto più se ricorda che questa stessa discussione si è pur fatta anche negli altri catasti; ma dirò solo che coll'articolo 7, il quale stabilisce che si debba procedere alla delimitazione dei confini territoriali, si riempie precisamente lo scopo richiesto dall'onorevole proponente, senz'uopo di altri articoli di legge. Inquantochè, quando dico « voglio determinare la superficie di tutti gli appezzamenti esistenti in un comune, e a questa superficie faccio precedere la delimitazione e il rilevamento sia delle linee territoriali che di quelle che circoscrivono ciascun appezzamento, » ne viene per conseguenza che la superficie viene da per sé stessa (per tutte le ragioni tecniche che non è qui il caso di sviluppare) ad essere determinata; ond'è che coll'articolo 7 resta pienamente e completamente soddisfatto il desiderio dell'onorevole proponente.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione di un catasto stabile.